



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XL SESSIONE ORDINARIA

Deliberazione n. 239 del 15 ottobre 2002

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Integrazioni della legge regionale 12.8.1994, n. 26 – Norme sul diritto allo studio universitario".


	pres. ass.			pres. ass.	
1 - Antonini Carlo	✓		16 - Liviantoni Carlo	✓	
2 - Baiardini Paolo	✓		17 - Lorenzetti Maria Rita		✓
3 - Bocci Gianpiero	✓		18 - Melasecche Germini Enrico	✓	
4 - Bonaduce Giorgio	✓		19 - Modena Fiammetta	✓	
5 - Bottini Lamberto	✓		20 - Monelli Danilo	✓	
6 - Brozzi Vannio	✓		21 - Pacioni Costantino	✓	
7 - Crescimbeni Paolo	✓		22 - Renzetti Francesco		✓
8 - Di Bartolo Federico	✓		23 - Ripa Di Meana Carlo		✓
9 - Donati Maurizio		✓	24 - Rosi Maurizio	✓	
10 - Fasolo Marco		✓	25 - Rossi Luciano		✓
11 - Finamonti Moreno		✓	26 - Sebastiani Enrico	✓	
12 - Girolamini Ada		✓	27 - Spadoni Urbani Ada	✓	
13 - Gobbin Edoardo	✓		28 - Tippolotti Mauro	✓	
14 - Laffranco Pietro	✓		29 - Vinti Stefano	✓	
15 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	✓		30 - Zaffini Francesco		✓

PRESIDENTE: Vannio BROZZI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Ada SPADONI URBANI

ESTENSORE: Rosanna MONTANUCCI

VERBALIZZANTE: Adriano PANFILI



OGGETTO N° 327

DELIBERAZIONE n° 239 del 15 ottobre 2002

LEGGE REGIONALE - “Integrazioni della legge regionale 12.8.1994, n. 26 – Norme sul diritto allo studio universitario”.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale con deliberazione n. 890 del 3.7.2002, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 16.7.2002 e trasmesso al parere della I Commissione Consiliare Permanente in data 7.10.2002 con competenza esclusiva, concernente: “Integrazioni della legge regionale 12.8.1994, n. 26 – Norme sul diritto allo studio universitario” (ATTO N. 1310);

VISTI il parere e la relazione della I Commissione Consiliare Permanente illustrati dal relatore Consigliere Stefano Vinti (ATTO N. 1310/BIS);

VISTA la legge regionale 12 agosto 1994, n. 26;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno;

con votazione separata articolo per articolo nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato n. 15 voti favorevoli, n. 1 voto contrario e n. 5 voti di astensione, espressi nei modi di legge dai 21 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: “Integrazioni della legge regionale 12.8.1994, n. 26 – Norme sul diritto allo studio universitario” composta di n. 2 articoli nel testo che segue:



Art. 1

(Integrazione dell'art. 11 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26)

1. Dopo la lettera *i*) del comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, è inserita la seguente:
"i bis) la deliberazione di contrazione di mutui e prestiti nel rispetto dei limiti di cui al successivo articolo 16 bis;"


Art. 2

(Integrazione della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26)

1. Dopo l'articolo 16 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 26, è inserito il seguente:

*"Art. 16 bis
(Mutui e prestiti)*

1. L'Agenzia può contrarre mutui esclusivamente per provvedere a spese di investimento.
2. L'importo complessivo delle annualità di ammortamento, comprensivo della quota capitale e della quota interessi, non deve superare il venticinque per cento dell'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'Agenzia.
3. Le entrate proprie valide per il calcolo del limite di indebitamento di cui al comma 2 sono quelle derivanti da:
 - a) proventi dei servizi resi per l'attuazione del diritto allo studio universitario;
 - b) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per i servizi



resi dall'Agenzia;
c) proventi dalle sanzioni amministrative.

4. La deliberazione di contrazione del mutuo fissa gli oneri connessi, la durata massima del periodo di ammortamento e la copertura di spesa.

5. Le entrate derivanti da mutui e prestiti stipulati entro il termine dell'esercizio, se non riscosse, vengono iscritte tra i residui attivi.

6. Le somme iscritte nello stato di previsione dell'entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell'esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.”.

L'ESTENSORE

Rosanna Montanucci